

TI_GERICHTE 9.2017.99 vom 3. Oktober 2017

TI Tribunale d'appello, 2017-10-03, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_9.2017.99

FR: TI_GERICHTE 9.2017.99 du 3 octobre 2017

IT: TI_GERICHTE 9.2017.99 del 3 ottobre 2017

Regeste

Rifiuto dell'assistenza giudiziaria alla madre di un minore beneficiario di una misura di protezione. Legittimazione al reclamo negata al compagno della madre

Erwägungen

E. 1

Ai sensi dell'art. 12 cpv. 1 della Legge sull'assistenza e sul gratuito patrocinio del 15 marzo 2011 (LAG), le decisioni in materia di assistenza giudiziaria e di patrocinio d'ufficio sono impugnabili davanti all'autorità competente a decidere nel merito i ricorsi contro le decisioni dell'autorità concedente. Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, che decide nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell'adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 7 LOG]. La competenza di questo giudice è pertanto data. In merito alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC, ai sensi dell'art. 450f CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, al diritto cantonale – in particolare, in questo ambito, alla già citata LAG e al suo regolamento di applicazione – e in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. in particolare gli art. 117 e segg. CPC in materia di assistenza giudiziaria e patrocinatore d'ufficio, cui peraltro anche l'art. 13 LAG rinvia; v. anche STF 5A_543/2016 del 19 dicembre 2016, consid. 1.2).

E. 2

è l'unica persona titolare di tale pretesa (“ altamente personale ”, cfr. Trezzini , Commentario al CPC, ad art. 117 CPC, pag. 458), e può dunque disporre e deciderne le sorti in piena autonomia – accettando peraltro anche un responso negativo dell'Autorità di protezione, come avvenuto nella fattispecie – senza che terze persone (seppure conviventi) siano legittimate ad intervenire in suo ausilio ed al suo posto, non trattandosi di una persona bisognosa di protezione ai sensi del disposto citato. La legittimazione attiva di RE 1 non può dunque essere considerata data nemmeno sulla base dell'art. 450 cpv. 2 n. 2 CC.

E. 2.1

Nel suo reclamo RE 1 sostiene di essere legittimato a ricorrere contro la risoluzione dell'Autorità di protezione in quanto, in qualità di convivente del minore PI 1 e di sua madre PI 2, egli può essere considerato persona a loro vicina (pag. 2). Ritiene inoltre di essere abilitato a impugnare la decisione in quanto personalmente e direttamente toccato dalla medesima, siccome nel computo delle entrate mensili disponibili, l'Autorità di protezione ha preso in considerazione anche il reddito da lui conseguito. A suo parere,

negare l'assistenza giudiziaria a PI 2 implicherebbe da parte del reclamante la presa a carico di spese di PI 1 che invece dovrebbero essere unicamente a carico dei suoi genitori (reclamo, pag. 2). Afferma dunque che il suo gravame intende tutelare sia i suoi interessi personali, sia quelli della convivente e di suo figlio, persone a lui vicine (reclamo, pag. 2).

E. 2.2

Nel diritto di protezione, la legittimazione al reclamo è disciplinata all'art. 450 cpv. 2 CC ed è conferita alle persone che partecipano al procedimento (n. 1), alle persone vicine all'interessato (n. 2) e alle persone che hanno un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata (n. 3). Vanno considerate parti alla procedura in primo luogo la persona interessata, nel caso di una persona minorenni i genitori, e a dipendenza della materia anche il curatore. In ogni caso, sono considerate parti anche tutte le altre persone che hanno di fatto (*tatsächlich*) partecipato al procedimento di prima istanza presso l'Autorità di protezione o alle quali è stata almeno notificata una sua decisione (Schmid , *Erwachsenenschutz Kommentar*, Zurigo/San Gallo 2010, ad 450 n. 20-21; Steck , *BSK Erwachsenenschutz*, Basilea 2012, ad 450 n. 29-30; Steck , *CommFam Protection de l'adulte*, Berna 2013, ad art. 450 n. 22). Con "persone vicine all'interessato" ai sensi dell'art. 450 cpv. 2 n. 2 CC possono essere considerati, secondo la giurisprudenza, non solo i parenti stretti e le persone conviventi (per i quali sussiste una sorta di *praesumptio hominis*), ma addirittura istituzioni quale una banca, a condizione che agiscano nell'interesse della persona bisognosa (STF 5A_668/2016 del 27 ottobre 2016, consid. 2.1.1 e rinvii). Ai sensi dell'art. 450 cpv. 2 n. 3 CC anche i terzi possono presentare reclamo, purché abbiano un interesse giuridico che deve essere tutelato dal diritto di protezione degli adulti; un semplice interesse di fatto non basta (Messaggio concernente la modifica del CC [Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione], FF 2006 pag. 6391, pag. 6471). Essi sono quindi legittimati a presentare reclamo soltanto se fanno valere una violazione dei propri diritti; non lo sono invece se pretendono di difendere gli interessi della persona in causa non essendo in realtà a lei vicini (Messaggio, pag. 6471).

E. 2.3

Nel caso concreto è pacifico che RE 1 non sia parte al procedimento ai sensi dell'art. 450 cpv. 2 n. 1 CC. Egli non è parte né a quello di protezione – che riguarda unicamente il minore PI 1 e i suoi genitori PI 2 e _____ – né a quello, incidentale, riguardante la concessione dell'assistenza giudiziaria a PI 2, unica titolare della pretesa di tutela giurisdizionale fatta valere in quell'ambito (cfr. Trezzini , *Commentario al CPC*, 2011, ad art. 121 CPC, pag. 490). Da questo profilo, la sua legittimazione attiva a impugnare la decisione in questione non è dunque data.

E. 2.4

Va quindi esaminato se RE 1 disponga di una legittimazione al reclamo in qualità di persona vicina all'interessato (art. 450 cpv. 2 n. 2 CC). Nel caso concreto, la pretesa oggetto della decisione impugnata – ovvero la richiesta di assistenza giudiziaria – non appartiene al diritto di protezione, ma può essere fatta valere in ogni ambito giuridico, in quanto concretizzazione del principio fondamentale dell'accesso alla giustizia (art. 29 cpv. 3 Cost.). Come visto, PI

E. 2.5

Va infine esaminato se RE 1 rientri fra le persone che hanno un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata (art. 450 cpv. 1 n.

E. 2.6

In assenza di legittimazione ricorsuale, il gravame di RE 1 deve essere respinto (cfr. Trezzini , Commentario al CPC, ad art. 66 CPC, pag. 230 e rif.), senza che occorra chinarsi, nel merito, sulla correttezza o meno della decisione dell'Autorità di protezione.

E. 3

Gli oneri processuali, anticipati da RE 1, seguono la soccombenza e vanno dunque posti integralmente a carico di quest'ultimo. Non si assegnano ripetibili.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.